



PROVINCIA DI AREZZO

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

N. Reg. _____

L'anno duemilaotto (2008) il giorno _____ del mese di _____, tra:
il **Dott. Daniele Dei**, nato ad Arezzo il 18/02/1977, residente in Capolona, Via Dante n. 49,
Codice Fiscale DEIDNL77B18A390V,

e

la **Provincia di Arezzo**, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3 (C.F.80000610511), qui rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Marioni, nata a Stia il 03/01/1951, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio "Affari Generali";

Premesso che:

- la Provincia di Arezzo, come sopra rappresentata, intende far svolgere una fase di progetto individuata nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente contratto, ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali, da svolgere in completa autonomia;
- il Dott. Daniele Dei risulta essere in possesso della professionalità necessaria ed intende accettare l'incarico;
- con determinazione dirigenziale n. **391/AG** del **04/09/2008**, sono stati approvati il progetto e lo schema di convenzione relativi al presente contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Normativa applicabile

1. Il presente contratto è disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, dalla normativa nazionale riguardante i rapporti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2 – Oggetto del contratto e durata

1. L'Amministrazione conferisce al Dott. Daniele Dei, che accetta, l'incarico destinato alla realizzazione della fase lavorativa, quale risulta dal progetto allegato, che va inteso quale parte integrante del presente contratto.
2. Il presente contratto avrà inizio il giorno **15/09/2008** e si concluderà il **31/12/2008** con il conseguimento del progetto/programma; esso si risolverà automaticamente alla scadenza del termine previsto.
3. L'Amministrazione, in caso di proroga della durata del progetto, potrà prorogare il presente contratto del tempo necessario.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere liberamente dal contratto di collaborazione a progetto prima della scadenza del termine finale, dandone preavviso scritto all'altra parte con raccomandata, od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
5. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa (consistente in fatti o comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro).



PROVINCIA DI AREZZO

Art. 3 – Diritti ed obblighi delle parti

1. Il Dott. Daniele Dei svolgerà la propria attività:
 - a) nell'ambito di un rapporto continuativo con l'Amministrazione, per lo svolgimento del progetto in questione;
 - b) senza l'utilizzo di una struttura propria, bensì attraverso le strutture messe a disposizione dall'Amministrazione e nel caso specifico, fermo restando l'assenza di obblighi di presenza, la sede di lavoro è l'Amministrazione Provinciale presso il **Servizio "Affari Generali", U.O. "Archivio e Protocollo"**, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3;
2. Il Dott. Daniele Dei può intrattenere rapporti di lavoro anche con altri soggetti, purché non in contrasto con gli impegni assunti con l'Amministrazione.
3. Il lavoratore si obbliga in modo specifico:
 - a) a svolgere l'attività di cui al precedente art. 2 con la speciale diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto. Egli svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, tenuto conto peraltro dell'obbligo del rispetto dell'orario di apertura degli uffici e della necessità di coordinarsi con l'Amministrazione committente;
 - b) a redigere le relazioni richieste dall'Amministrazione sull'attività svolta;
 - c) a rispettare le direttive di massima del responsabile del progetto/dirigente del Servizio;
 - d) a rispettare le regole organizzative dell'Amministrazione e quelle dettate a sicurezza del luogo di lavoro;
 - e) a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti di pregiudizio delle attività dell'Amministrazione;
 - f) a non svolgere attività di concorrenza;
 - g) a comunicare al Responsabile del progetto tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività.
4. Il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
5. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.
6. Si applicano al lavoratore le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al d. lgs. 626/94, svolgendosi l'attività lavorativa presso le sedi dell'Amministrazione.
7. Al lavoratore a progetto si applicano le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 51 legge 488/1999 e decreto Ministero Lavoro 12.1.2001).
8. L'Amministrazione si obbliga a mettere a disposizione del Dott. Daniele Dei, per la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all'esecuzione dell'attività, con particolare riguardo alle infrastrutture, attrezzature, materiali ed informazioni.
9. Il Responsabile del progetto avrà diritto alla supervisione tecnica dell'attività del lavoratore a progetto, fornendo le direttive di massima, tese alla corretta esecuzione dell'attività affidata.
10. L'Amministrazione assicura al lavoratore a progetto le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.



PROVINCIA DI AREZZO

11. L'Amministrazione, come sopra indicata e rappresentata, non eserciterà nei confronti dell'incaricato alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4 – Impedimento temporaneo della prestazione

1. La malattia e l'infortunio del lavoratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. L'improvviso impedimento dovuto a malattia od infortunio non comporta l'automatica proroga del contratto.
3. Il lavoratore a progetto può continuare la sua attività dopo la cessazione dell'impedimento, sempre che questo non si protragga per un periodo superiore a 10 gg.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti sono dovute al lavoratore solo le prestazioni assistenziali previste per legge.

Art. 5 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo per l'attività svolta è fissato in € **5.040,00** (compenso lordo).
2. Tale importo è corrisposto a cadenza *mensile*.
3. Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell'art. 63 del d. lgs. 276/2003, cioè tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro.
4. Le eventuali spese di trasporto (auto, treno, aereo), autorizzate e sostenute a motivo dell'incarico ricevuto, per prestazioni effettuate fuori dal comune ove è ubicato il luogo di svolgimento dell'attività ed altre eventuali spese, saranno rimborsate sulla base di apposita nota spese.
5. Oltre al corrispettivo di cui al comma 1, l'Amministrazione versa gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge a proprio carico.
6. L'Amministrazione prevede a trattenere dai compensi lordi corrisposti le trattenute fiscali previste per legge.

Art. 6 - Disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale:

- a) Imposte Dirette e Ritenuta d'Acconto:
 - il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 comma 1 lettera c-bis DPR 22.12.86 n. 917 e pertanto i relativi compensi configurano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in base alla normativa vigente;
- b) Disciplina IVA:
 - Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è da ritenersi escluso dall'ambito di applicazione dell'IVA, inquadrandosi il rapporto nella fattispecie prevista all'art.5 comma 2 DPR 26.10.72 n.633, semprechè l'attività svolta nell'ambito della collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata. A tal fine il collaboratore dichiara che la collaborazione in oggetto viene da lui resa nell'esercizio di attività per le quali non è richiesta l'iscrizione in albi, ruoli od elenchi professionali, a nessuno dei quali peraltro egli stesso dichiara di essere iscritto e di non essere in possesso di partita IVA relativa all'esercizio per professione abituale di altra attività di lavoro autonomo (di cui all'art.49 DPR 917/86);



PROVINCIA DI AREZZO

c) Disciplina previdenziale e assistenziale:

- I compensi di cui al presente contratto sono assoggettati al contributo previdenziale INPS di cui all'art. 2 comma 26 legge 8.8.95 n.335 e al contributo assicurativo INAIL ex DPR 38/2000, mediante ritenuta operata direttamente dalla società all'atto del pagamento dei compensi stessi. Il contributo è per un terzo a carico del collaboratore;
- La ritenuta contributiva è applicata sull'imponibile IRPEF così come determinato dall'art. 48-bis del TUIR, in base alle aliquote vigenti a seconda che il collaboratore risulti iscritto o non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. A tale fine il collaboratore, per la corretta applicazione della suddetta ritenuta dichiara:
- **di NON ESSERE ISCRITTO** ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il collaboratore è tenuto a presentare apposita domanda di iscrizione alla gestione separata INPS indicando la data di inizio dell'attività nonché i dati del committente. E' altresì tenuto a comunicare all'INPS la cessazione del rapporto.

Art. 7 – Disposizioni Finali

1. Il Dott. Daniele Dei autorizza l'Amministrazione al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali in relazione agli adempimenti normativi connessi al presente atto.
2. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente l'autorità giudiziaria di Arezzo.
3. Il presente atto è registrabile, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e successive modifiche e integrazioni. La presente convenzione è esente da ogni imposta di bollo in quanto riconducibile all'art. 25 della tabella all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONVENZIONATO
(Dott. Daniele Dei)

per la PROVINCIA DI AREZZO
(Dott.ssa Anna Maria Marioni)

- *Segue, come parte integrante del contratto l'Allegato "A" – Progetto di riferimento*

ALLEGATO "A"

PROGETTO ARCHIVIO PROVINCIALE

OPERAZIONI DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

- 1) Analisi del materiale documentario in giacenza, riordino archivistico e ricollocazione nelle Serie d'Archivio di appartenenza;
- 2) Predisposizione del materiale archivistico da proporre per lo scarto;
- 3) Operazioni di spostamento, sistemazione e ricollocazione del materiale e delle serie archivistiche, eventualmente anche presso le altre Sezioni d'Archivio;
- 4) Effettuazione di ricerche d'Archivio su richiesta del personale dipendente dell'Amm.ne e/o su richiesta di utenti esterni, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.